

80.010

Messaggio**concernente il Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità
dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni
per satellite INTELSAT**

del 20 febbraio 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo chiedervi d'approvare il Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite INTELSAT e di autorizzarci a ratificarlo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 febbraio 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

L'articolo XV lettera c dell'Accordo istitutivo di un'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite INTELSAT prevede che le Parti all'Accordo INTELSAT, tranne quella di sede, concludano un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità concessi all'Organizzazione e ai suoi membri. Tale Protocollo è stato elaborato durante una conferenza convocata all'uopo a Washington dall'8 al 19 maggio 1978.

Le principali disposizioni del Protocollo sono le seguenti: l'Organizzazione beneficia dell'immunità di giurisdizione, dell'esenzione fiscale e della più ampia libertà possibile in materia di comunicazioni; i suoi archivi sono inviolabili.

I membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, dell'invioabilità dei loro documenti ufficiali e dell'esenzione fiscale sui salari ed emolumenti versati dall'Organizzazione.

L'immunità di giurisdizione e l'invioabilità dei documenti sono pure riconosciuti ai rappresentanti delle Parti nell'esercizio delle loro funzioni, mentre l'invioabilità dei documenti ufficiali è accordata soltanto ai rappresentanti dei Firmatari.

La composizione delle vertenze tra INTELSAT e una Parte contraente sarà assicurata da un tribunale arbitrale. Al momento della ratificazione si potranno formulare riserve su qualsiasi articolo del Protocollo il quale, d'altronde, può essere disdetto in ogni momento entro un termine di sei mesi.

Fatta astrazione dell'articolo in cui è prevista la restituzione di ogni imposta indiretta già incorporata nel prezzo di un satellite, o componente di satellite, articolo che sarà oggetto di una nostra riserva, il Protocollo corrisponde, in linea di massima, agli altri testi analoghi, cui la Svizzera ha già aderito: per tale ragione il nostro Collegio ha deciso di firmarlo l'8 novembre 1978 e chiede ora la vostra approvazione.

1 Parte generale

L'Organizzazione INTELSAT fu creata provvisoriamente nel 1964, sotto forma di azienda sperimentale e, in seguito, definitivamente, nel 1971. Essa mette a disposizione degli organismi delle telecomunicazioni (pubblici o privati, designati da ogni Stato partecipante, come anche di organismi riconosciuti, attivi su un territorio che non ricade nella giurisdizione di una Parte) dei satelliti che trasmettono, da un continente all'altro, le comunicazioni telefoniche, i dati e i programmi televisivi. INTELSAT conta attualmente 102 Stati membri, tra cui la Svizzera, in virtù della nostra ratifica, il 27 luglio 1972, dell'Accordo relativo a questa Organizzazione (Messaggio del 13 dicembre 1971 e decreto federale del 27 giugno 1972; RU 1973 814).

L'articolo XV paragrafo c dell'Accordo stipula che lo Stato ospitante (in questo caso gli Stati Uniti d'America, dacché la sede d'INTELSAT si trova a Washington) deve concludere con l'Organizzazione un accordo di sede e che gli altri Stati membri concluderanno, successivamente, un protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di sede tra gli Stati Uniti e INTELSAT, il 24 novembre 1976, l'Organizzazione ha convocato a Washington, dall'8 al 19 maggio 1978, una Conferenza, cui presenziarono nostri rappresentanti, onde approntare il detto protocollo. Noi abbiamo deciso, l'8 novembre 1978, di firmare tale Protocollo ed è giunto ora il momento di sottoporvelo per approvazione.

2 Parte speciale

21 Negoziato

Tra tutte le organizzazioni internazionali, INTELSAT risalta per una sua particolarità: essa è, contemporaneamente, un'organizzazione intergovernativa (i suoi membri sono gli Stati che siedono all'Assemblea delle Parti) e un'organizzazione a scopo lucrativo (i suoi «azionisti» sono gli organismi delle telecomunicazioni designati dalle Parti che si riuniscono nell'Assemblea dei Firmatari e nel Consiglio dei governatori). Questa dualità si riflette poi nel fatto che INTELSAT è retta da due accordi, l'uno concernente le Parti (Accordo), l'altro i Firmatari (Accordo d'esercizio).

Tale particolarità ha indotto la Conferenza del maggio 1978 a fare una distinzione tra i rappresentanti delle Parti e quelli dei Firmatari, nel senso che ha accordato soltanto ai primi l'insieme dei privilegi generalmente attribuiti ai rappresentanti degli Stati membri di un'organizzazione internazionale.

L'altra preoccupazione della Conferenza era di non accordare privilegi, esenzioni e immunità più estesi di quelli concessi dall'accordo di sede tra gli Stati Uniti e INTELSAT. Di conseguenza, il Protocollo è risultato, in merito, più restrittivo degli accordi analoghi.

22 Disposti principali del Protocollo

L'*articolo 1* reca le definizioni. Il testo distingue chiaramente tra «rappresentanti delle Parti» e «rappresentanti dei Firmatari».

L'*articolo 2* garantisce l'inviolabilità degli archivi d'INTELSAT, non però quella dei locali la quale non è prevista nell'accordo di sede.

L'*articolo 3* accorda all'Organizzazione l'immunità di giurisdizione e d'esecuzione, salvo per quanto attiene alle attività commerciali.

L'*articolo 4* reca i disposti fiscali e doganali. Il secondo capoverso limita l'esenzione fiscale ai satelliti ed ai loro pezzi o componenti. Certo sarebbe stato opportuno che anche gli impianti al suolo venissero inclusi nell'esenzione (apparecchi di localizzazione, telemisura, telecomando, vigilanza, ecc.); comunque la formula adottata risulta conforme al disposto dell'articolo XV dell'Accordo INTELSAT.

Questo secondo capoverso dell'articolo 4 ci pone un problema specifico: esso prevede il rimborso delle «imposte o dazi identificabili» inclusi nel prezzo del satellite, o delle sue componenti. Il dettato potrebbe, al limite, obbligarci e rifondere non solo l'ICA gravante un prodotto fornito a INTELSAT dall'industria elvetica, bensì anche l'ICA gravante gli elementi costitutivi del prodotto in questione, sempreché tale ICA risulti «identificabile». Orbene la restituzione di tale quota d'imposta, detta occulta, non è prevista rispetto alle organizzazioni internazionali stabilite nel nostro Paese; conseguentemente essa si configurerebbe come un vero trattamento privilegiato concesso ad INTELSAT dalle autorità svizzere. Per questa ragione, rispetto al dettato del capoverso qui discusso, occorrerà prevalersi dell'articolo 15, che autorizza gli Stati a presentare delle riserve all'atto del deposito dello strumento di ratificazione.

L'*articolo 5* vieta ogni censura delle comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione.

L'*articolo 6* esonera da controlli, restrizioni, regolamentazioni o moratorie i fondi di INTELSAT, purché le relative operazioni abbiano rispettato la legislazione nazionale della Parte interessata.

L'*articolo 7* elenca i privilegi, le esenzioni e le immunità, concessi ai membri del personale d'INTELSAT, conformemente alla prassi ormai invalsa.

L'*articolo 8* garantisce l'immunità di giurisdizione ai rappresentanti delle Parti ed ai membri del tribunale arbitrale, ma non ai rappresentanti dei Firmatari. La distinzione trova la sua radice nella circostanza che, in taluni Paesi, gli organismi di telecomunicazione sono aziende private. I rappresentanti dei Firmatari fruiscono tuttavia dell'inviolabilità dei documenti ufficiali, nonché d'agevolazioni per l'ammissione e le formalità di registrazione ed uscita degli stranieri.

L'*articolo 9*, avendo precisato che privilegi, esenzioni ed immunità non possono essere volti a vantaggio personale, regola la questione della levata delle immunità.

Gli *articoli 10 a 13* recano i disposti generali, quali quello della salvaguardia (art. 10) e quelli sul componimento delle controversie (art. 13).

Tra le disposizioni finali (*art. da 14 a 18*) rileviamo la possibilità di disdetta in ogni tempo (*art. 17*) e la totale libertà di formulare riserve all'atto della ratificazione (*art. 15*).

3 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

31 Conseguenze finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Il Protocollo non avrà alcuna conseguenza finanziaria, tranne l'esenzione fiscale dei satelliti, e delle loro componenti, forniti dall'industria svizzera all'organizzazione: trattasi comunque di ammontari minimi.

32 Conseguenze sull'effettivo del personale

Non vi sarà ripercussione alcuna.

4 Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto si radica nell'articolo 8 Cost. che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5. Il Protocollo, che vi proponiamo di approvare, può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di sei mesi; esso non provoca l'adesione a un'organizzazione internazionale e non conduce ad un'unificazione multilaterale del diritto. Così stando le cose, il decreto federale proposto non soggiace al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 3 Cost. Inoltre, siccome il Protocollo ha portata ristretta, non v'è ragione alcuna di sottoporre il decreto al referendum previsto, in detto articolo, al capoverso 4.

Decreto federale

che approva il Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite INTELSAT

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 1980 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite INTELSAT, del 19 maggio 1978, è approvato con la riserva che la Svizzera faccia la seguente dichiarazione: «La Svizzera considera che l'imposta sulla cifra d'affari identificabile, giusta l'articolo 4 capoverso 2, è quella che colpisce la fornitura a INTELSAT di merci d'un valore superiore a 100 franchi svizzeri».

² Il Consiglio federale ha facoltà di ratificare il Protocollo, formulando la predetta riserva.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in tema di trattati internazionali.

Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità d'INTELSAT

Preambolo

Gli Stati Partecipanti del presente Protocollo,

Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite «INTELSAT» stipula che ogni Parte, compresa la Parte sul cui territorio è situata la sede d'INTELSAT, accorda i privilegi, le esenzioni e le immunità necessarie;

Considerando che INTELSAT ha concluso con il governo degli Stati Uniti d'America un Accordo di sede entrato in vigore il 24 novembre 1976;

Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo concernente INTELSAT prevede la conclusione tra le Parti, diverse da quelle di sede, di un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni e immunità;

Affermando che lo scopo dei privilegi, esenzioni e immunità, coperti dal presente Protocollo, è quello di assicurare l'esercizio efficace delle funzioni d'INTELSAT;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- (a) il termine «Accordo» designa l'Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satellite «INTELSAT», compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi in Washington, il 20 agosto 1971;
- (b) il termine «Accordo d'esercizio» designa l'accordo, compreso il suo allegato, aperto, il 20 agosto 1971 in Washington, alla firma dei governi o degli organismi delle telecomunicazioni designati dai governi;
- (c) il termine «Accordi d'INTELSAT» designa l'Accordo e l'Accordo d'esercizio, contemplati nei paragrafi (a) e (b) qui innanzi;
- (d) il termine «Parte di INTELSAT» designa uno Stato verso il quale l'Accordo è in vigore;
- (e) il termine «Firmatario di INTELSAT» designa una Parte di INTELSAT, o l'organismo delle telecomunicazioni designato da una Parte di INTELSAT, verso i quali l'Accordo d'esercizio è in vigore;

¹⁾ Dal testo originale francese

- (f) il termine «Parte contraente» designa una Parte di INTELSAT verso la quale il presente Protocollo è entrato in vigore;
- (g) il termine «membri del personale di INTELSAT» designa il Direttore generale e i membri del personale dell'organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una durata determinata di almeno un anno e che esercitano la loro attività a tempo pieno nell'ambito dell'Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio domestico dell'Organizzazione;
- (h) il termine «rappresentanti delle Parti» designa i rappresentanti delle Parti di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
- (i) il termine «rappresentanti dei Firmatari» designa i rappresentanti dei Firmatari di INTELSAT e in ogni caso designa i capi di delegazione, i loro supplenti e consulenti;
- (j) il termine «beni» comprende ogni elemento, di qualunque natura, verso il quale può essere esercitato un diritto di proprietà come anche ogni diritto contrattuale;
- (k) il termine «archivi» comprende registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti a INTELSAT oppure da essa detenuti.

Capitolo I: Beni e operazioni di INTELSAT

Articolo 2 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di INTELSAT, ovunque si trovino, sono inviolabili.

Articolo 3 Immunità giurisdizionale ed esecutiva

1. INTELSAT beneficia nell'ambito delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

- (a) nella misura in cui il Direttore generale vi rinunci espressamente in un caso particolare;
- (b) per le sue attività commerciali;
- (c) in caso d'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a INTELSAT oppure circolante per conto di quest'ultimo, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale interessante il veicolo citato;
- (d) in caso di sequestro degli stipendi ed emolumenti dovuti da INTELSAT ad un membro del proprio personale, in esecuzione di una decisione delle autorità giudiziarie;
- (e) in caso di una domanda riconvenzionale direttamente vincolata a una procedura avviata a titolo principale da INTELSAT;
- (f) in caso d'esecuzione di una decisione arbitrare resa in virtù dell'articolo XVIII dell'Accordo o dell'articolo 20 dell'Accordo d'esercizio.

2. I beni di INTELSAT, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti:

- (a) da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro;
- (b) da espropriazione, a meno che trattisi di beni immobiliari espropriabili per causa d'utilità pubblica con riserva del pagamento immediato di un'equa indennità;
- (c) da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o provvedimenti preliminari ad un giudizio, salvo nella misura ove lo necessiti temporaneamente la prevenzione degli incidenti che coinvolgano i veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti a INTELSAT oppure circolanti per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

Articolo 4 Disposizioni fiscali e doganali

1. INTELSAT e i suoi beni, nel quadro delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, sono esenti da qualsiasi imposta nazionale sul reddito ed imposta diretta nazionale sul patrimonio.

2. Qualora il prezzo dei satelliti di telecomunicazione, acquistati da INTELSAT, come anche quello degli elementi e pezzi staccati dei medesimi, che devono essere lanciati in vista del loro impiego nel sistema mondiale, comprendessero imposte o dazi di natura tale da esservi normalmente incorporati, la Parte contraente che ha riscosso le imposte o i dazi prende disposizioni adeguate onde condonare o rimborsare a INTELSAT le imposte oppure i dazi identificabili.

3. INTELSAT è esentata dai dazi doganali e altre tasse, proibizioni o restrizioni, imposte in ragione dell'importazione o esportazione dei satelliti di telecomunicazione e degli elementi e pezzi staccati dei medesimi, che devono essere lanciati in vista del loro impiego nel sistema mondiale. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti utili al fine di agevolare le formalità doganali.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non s'applicano alle tasse costituenti unicamente la remunerazione dei servizi resi.

5. I beni di INTELSAT che hanno fruito dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 o 3 saranno ceduti, affittati o prestati a titolo definitivo oppure provvisorio soltanto giusta le leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esenzione.

Articolo 5 Comunicazioni

Per quanto concerne le proprie comunicazioni ufficiali come anche la trasmissione dei propri documenti, INTELSAT fruisce, sul territorio di ciascuna Parte contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altre organizzazioni intergovernative non regionali in materia di priorità, tariffe e imposte sul corriere e su ogni mezzo di telecomunicazione, nella mi-

sura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli accordi internazionali cui partecipi la Parte contraente. Nessuna censura può essere esercitata verso le comunicazioni ufficiali di INTELSAT, qualunque sia la via di comunicazione utilizzata.

Articolo 6 Restrizioni

Nell'ambito delle attività autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, i fondi detenuti da INTELSAT non saranno sottoposti a controllo, restrizione, regolamentazione o moratoria, con riserva che le operazioni relative a questi fondi siano conformi alla legislazione nazionale della Parte contraente.

Capitolo II: Membri del personale di INTELSAT

Articolo 7

1. I membri del personale di INTELSAT godono dei privilegi, esenzioni e immunità seguenti:

- (a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso INTELSAT, per gli atti (ivi comprese parole e scritti) da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali ed entro i limiti delle loro attribuzioni. Tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, o altro mezzo di trasporto, loro appartenente o da essi guidato, oppure nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione da loro commessa e interessante il veicolo precipitato;
- (b) inviolabilità di tutti i documenti e incartamenti ufficiali concernenti l'adempimento delle loro funzioni nel quadro delle attività di INTELSAT;
- (c) esenzione dagli obblighi relativi al servizio nazionale;
- (d) analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, e analoghe agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale come quelle generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- (e) esenzione da qualsiasi imposta nazionale sul reddito, stipendi ed emolumenti loro versati da INTELSAT, ad eccezione delle pensioni e di altre prestazioni analoghe erogate da INTELSAT; le Parti contraenti si riservano la possibilità di prendere in considerazione gli stipendi ed emolumenti menzionati per il calcolo dell'imposta sul reddito di altre fonti;
- (f) le stesse agevolazioni per quanto concerne le restrizioni monetarie o di cambio che sono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- (g) diritto di importare in franchigia di dazi doganali e tasse (ad eccezione della remunerazione dei servizi resi) la loro mobilia e i loro effetti personali, compresa un'automobile, in occasione della loro entrata in servizio nel

territorio di una Parte contraente, e di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalla legislazione della Parte contraente interessata.

2. I beni appartenenti ai membri del personale di INTELSAT che beneficiano dell'esonero di cui al paragrafo 1 (g) saranno ceduti, affittati o prestati a titolo definitivo o provvisorio soltanto giusta le leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esenzione.

3. INTELSAT e il personale, coperto dal suo sistema di sicurezza sociale, sono esenti da ogni contributo obbligatorio ai regimi nazionali di sicurezza sociale, salvo gli accordi da conchiudersi a tal fine con le Parti contraenti interessate, alle condizioni previste dall'articolo 12. La presente esenzione non vieta la partecipazione volontaria a un regime nazionale di sicurezza sociale giusta la legislazione della Parte contraente di cui si tratta; essa non obbliga neppure una Parte contraente ad accordare prestazioni nel quadro del regime di sicurezza sociale ai membri del personale fruienti dell'esenzione contemplata nel presente paragrafo.

4. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti appropriati onde agevolare, sul loro territorio, l'entrata, il soggiorno o la partenza dei membri del personale di INTELSAT.

5. Le Parti contraenti non sono tenute di accordare ai propri cittadini e ai residenti permanenti i privilegi, esenzioni e immunità di cui nel paragrafo 1 capoversi (c), (d), (e), (f) e (g) e nel paragrafo 3.

6. Il Direttore generale di INTELSAT notifica alle Parti contraenti interessate il nome dei membri del personale ai quali saranno applicate le disposizioni del presente articolo. Il Direttore generale notifica parimenti senza indugio alla Parte contraente, che accorda l'esenzione contemplata nel paragrafo 1 capoverso (d) del presente articolo, la cessazione delle funzioni ufficiali di qualsiasi membro del personale nel territorio di questa Parte contraente.

Capitolo III: Rappresentanti delle Parti di INTELSAT e Firmatari di INTELSAT e partecipanti alle procedure d'arbitrato

Articolo 8

1. I rappresentanti delle Parti di INTELSAT partecipanti a riunioni convocate dall'organizzazione, oppure tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità seguenti:

- (a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione della loro missione, per gli atti (ivi compresi parole e scritti) da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e entro i limiti delle loro attribuzioni. Nondimeno, tale immunità è priva di effetto nel caso di un'azione civile inten-

tata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, o altro mezzo di trasporto, loro appartenente o da essi guidato, oppure nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione, da loro commessa e interessante il veicolo precitato;

- (b) inviolabilità di tutti i documenti e incartamenti ufficiali;
- (c) analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, come quella generalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nondimeno nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi residenti permanenti.

2. I rappresentanti dei Firmatari partecipanti a riunioni convocate da INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità seguenti:

- (a) inviolabilità dei documenti e incartamenti ufficiali relativi al compimento delle loro funzioni nel quadro delle attività di INTELSAT;
- (b) analoga esenzione, per essi e per i familiari conviventi, da restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalità di partenza, come quella generalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nondimeno nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi residenti permanenti.

3. I membri del tribunale arbitrale e i testimoni, convocati dal medesimo, che partecipano alle procedure d'arbitrato conformemente all'Allegato C dell'Accordo, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e immunità di cui al paragrafo 1 (a), (b) e (c).

4. Nessuna Parte contraente è tenuta ad accordare ai propri cittadini o ai propri rappresentanti i privilegi e immunità enunciate nei paragrafi 1 e 2.

Capitolo IV: Rinuncia ai privilegi, esenzioni e immunità

Articolo 9

I privilegi, esenzioni e immunità previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti a vantaggio personale dei beneficiari. Se questi privilegi, esenzioni e immunità rischiano di ostacolare l'azione della giustizia, e in tutti i casi in cui essi possono essere tolti senza pregiudicare l'esercizio efficace delle funzioni di INTELSAT, le seguenti autorità consentiranno alla rinuncia ai detti privilegi, esenzioni e immunità:

- (a) le Parti contraenti, verso i loro rappresentanti e i rappresentanti dei loro Firmatari;

- (b) il Consiglio dei Governatori, verso il Direttore generale di INTELSAT;
- (c) il Direttore generale di INTELSAT, verso INTELSAT e gli altri membri del personale;
- (d) il Consiglio dei Governatori, verso i partecipanti alle procedure d'arbitrato contemplati nel paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Protocollo.

Capitolo V: Disposizioni generali

Articolo 10 Provvedimenti precauzionali

Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di adottare tutti i provvedimenti utili alla propria sicurezza.

Articolo 11 Cooperazione con le Parti contraenti

INTELSAT e i membri del suo personale cooperano in ogni momento, con le autorità competenti delle Parti contraenti considerate, onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi e regolamenti delle Parti contraenti nonché impedire ogni abuso dei privilegi, esenzioni e immunità previsti dal presente Protocollo.

Articolo 12 Accordi completivi

INTELSAT può concludere con una o più Parti contraenti accordi completivi ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, per quanto concerne questa o queste Parti contraenti, nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento di INTELSAT.

Articolo 13 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra INTELSAT e una Parte contraente o tra Parti contraenti, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo sarà, ove non fosse composta per via negoziale o altra via convenuta tra le Parti, sottoposta, ai fini di decisione definitiva, a un tribunale di tre arbitri. Due di questi saranno designati rispettivamente da ciascuna Parte alla controversia, entro i sessanta (60) giorni successivi alla notifica data da una Parte, dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il terzo arbitro, che presiederà il tribunale, sarà scelto dagli altri due. Se i due primi arbitri non possono intendersi circa il terzo entro i sessanta (60) giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà scelto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Articolo 14

1. Il presente Protocollo sarà aperto sino al 20 novembre 1978 alla firma delle Parti di INTELSAT diverse dalla Parte di sede.
2. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositi presso il Direttore generale di INTELSAT.
3. Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di ogni Parte di INTELSAT contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Direttore generale di INTELSAT.

Articolo 15

Ogni Parte di INTELSAT, al momento di deporre i suoi strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può formulare riserve in merito a qualsiasi disposizione del presente Protocollo. Tali riserve possono essere revocate in ogni momento mediante dichiarazione al Direttore generale di INTELSAT. Tranne ove la dichiarazione disponesse altrimenti, il ritiro delle riserve diviene effettivo non appena il Direttore generale riceve la dichiarazione menzionata.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo, o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a scadenza dell'Accordo.
2. Ogni Parte contraente può disdire il presente Protocollo mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore generale di INTELSAT. La disdetta diverrà effettiva sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Direttore generale.
3. Il ritiro di una Parte da INTELSAT, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo, comporterà per essa anche la disdetta del presente Protocollo.

Articolo 18

1. Il Direttore generale di INTELSAT informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo, o che vi hanno aderito, del deposito di ciascuno strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della data d'entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di tutte le altre comunicazioni relative al medesimo.

2. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Direttore generale di INTELSAT lo registrerà presso la Segreteria delle Nazioni Unite, giusta le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3. L'Originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, sarà depositato presso il Direttore generale di INTELSAT, il quale ne invierà copia certificata conforme alle Parti di INTELSAT.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington il 19 maggio 1978.

(Seguono le firme)